



Decreto Rettorale n. 2757

### **Integrazione del Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA**

#### **IL RETTORE**

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

visto l'articolo 6, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA emanato con Decreto Rettorale 17 giugno 2022, n. 2608;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2023,

#### **DECRETA**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA, dopo la lettera b) è inserita la lettera:

*b-bis*) in via transitoria, le procedure di valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010;

2. All'articolo 2 i commi 2 e 3 sono così riformulati:

2. Le proposte di cui al comma precedente sono approvate, sentito il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta la necessità e la sostenibilità nel tempo e la congruità rispetto alla programmazione triennale dell'Università ed alla dotazione organica ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto.

3. I procedimenti di cui al primo comma possono essere proposti anche dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Dopo l'articolo 8 del citato Regolamento è inserito il seguente articolo:

**Art. 8-bis**

**Procedura di valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010**

1. Entro il termine indicato dall'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo può attivare la procedura valutativa ivi prevista per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge, rispettivamente nei ruoli di professori di prima fascia e professori di seconda fascia con le modalità di seguito indicate:

- ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, sentito il Senato accademico, la copertura di posti di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010;

- la delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà esplicitare il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto vacante.

2. La deliberazione della vacanza del posto da coprire mediante procedura valutativa dei professori di prima e di seconda fascia è adottata con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Consiglio di amministrazione decide anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, dello Statuto, sulla base della disponibilità finanziaria, dei requisiti qualitativi di docenza e delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo ovvero relative ai requisiti di docenza.

4. La procedura di valutazione è effettuata dalla Commissione per il reclutamento ed il merito di cui all'art. 28, comma 2, dello Statuto, così come precisata nell'art. 6 del presente regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

2. Le modifiche del Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA previste nel presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

3. Con la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo il testo ufficiale del Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA è quello riportato in allegato al presente decreto.

Roma, 21 marzo 2023



**Il Rettore**

Prof. Francesco Bonini



## **Regolamento per il reclutamento dei professori e ricercatori di ruolo della LUMSA**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico, dei principi enunciati dalla Carte Europea dei Ricercatori e delle finalità previste nell'articolo 2 dello Statuto:

- a) le procedure selettive di chiamata dei professori di I e II fascia indette ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) le procedure di trasferimento di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 riservato esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato;
- b-bis) in via transitoria, le procedure di valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010;
- c) le chiamate dirette ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e le chiamate per chiara fama.
- d) le assegnazioni di incarichi di professore straordinario a tempo determinato.

2. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- per SSD il settore scientifico-disciplinare;
- per SC il settore concorsuale;
- per MSC il macro-settore concorsuale di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per RTI i ricercatori a tempo indeterminato;
- per RTD-A i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a);
- per RTD-B i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);
- per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 2**

#### **Attivazione dei procedimenti di chiamata, di trasferimento o di conferimento di incarichi e di contratti**

1. I procedimenti di chiamata o di trasferimento sono proposti dai singoli Dipartimenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia e dei ricercatori.
2. Le proposte di cui al comma precedente sono approvate, sentito il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta la necessità e la sostenibilità nel tempo e la congruità rispetto alla programmazione triennale dell'Università ed alla dotazione organica ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto.
3. I procedimenti di cui al primo comma possono essere proposti anche dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti.

### **Art. 3 Bandi**

1. I bandi per la copertura di posti di ruolo mediante chiamata di professori di I e II fascia o di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato sono emanati con decreto rettorale e pubblicati sul sito dell'Università e, nei soli casi delle procedure selettive previste dall'art. 18 della legge 30



dicembre 2010, n. 240, anche sui portali del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

2. I bandi sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi ed i termini per proporre le domande decorrono dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università.

3. I bandi specificano il numero dei posti e relativi SC e SSD, i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, la fascia per la quale viene indetta la procedura, il profilo del posto che sarà individuato facendo riferimento ad uno o più SSD, il numero massimo di pubblicazioni, i criteri e modalità di selezione, le eventuali prove da sostenere, nonché altri requisiti previsti e/o richiesti dagli organi accademici e le modalità ed i termini di presentazione della domanda.

4. I bandi indicano altresì le funzioni che saranno attribuite ai vincitori e i loro i diritti e doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo al posto da coprire, nonché il Dipartimento presso il quale sarà incardinato.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissione dei candidati**

1. Possono essere ammessi alla selezione per la copertura di un posto di professori di I o di II fascia:  
a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di medesime funzioni superiori;

b) coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) professori di I e di II fascia già in servizio;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato da tabelle di corrispondenza definite in sede ministeriale.

In ogni caso ai procedimenti di selezione non possono partecipare coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto il procedimento di chiamata o di trasferimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico dell'Università.

#### **Art. 6**

#### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice delle procedure di cui all'articolo 1 è la Commissione permanente per il reclutamento ed il merito di cui all'art. 28, comma 2, dello Statuto.

2. I membri esperti per ogni SC/SSD oggetto delle procedure concorsuale sono individuati:

a) per le procedure selettive e valutative di chiamata di professori di I fascia da tre professori di I fascia;

b) per le procedure selettive e valutative di chiamata di professori di II fascia e di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato da due professori di I fascia ed un professore di II fascia.

3. I membri esperti sono designati dal Senato accademico, tenendo conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere, secondo le seguenti modalità:

1) un professore in servizio presso l'Ateneo appartenente al SSD, SC o MSC relativo alla posizione cui si riferisce il bando;

2) due professori scelti da un elenco, predisposto di volta in volta dalla Giunta di Dipartimento del Dipartimento che ha richiesto il posto, composto da non meno di tre e non più di cinque professori di



ruolo in Università italiane o straniere appartenenti al SSD o SC o MSC relativo alla posizione cui si riferisce il bando.

3) qualora in Ateneo non vi sia un professore in servizio appartenente al SSD, SC o MSC relativo alla posizione cui si riferisce il bando, il Senato accademico designa i tre professori tra quelli indicati nell'elenco di cui al punto 2).

4. Hanno titolo a far parte delle Commissioni:

a) i professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare come Commissari all'ASN di I fascia;

b) i professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure ASN per la I fascia ovvero in possesso dell'ASN di I fascia.

Per i professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD o SC o MSC è stabilita dal Senato accademico in base alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o SSD o MSC.

5. Non possono far parte delle Commissioni i professori straordinari a tempo determinato, i professori che non hanno ricevuto una valutazione positiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

6. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, dopo la scadenza del bando.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

#### **Art. 7**

#### **Svolgimento della procedura selettiva**

1. Le domande dei candidati sono valutate, sulla base della normativa vigente, dalla Commissione permanente per il reclutamento ed il merito.

2. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando.

3. La Commissione, per la copertura di posti di ruolo di professori di II fascia, può richiedere l'espletamento di una prova didattica pubblica, con preavviso di almeno dieci giorni dal suo svolgimento.

4. La Commissione valuta, altresì, le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Università ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

5. La Commissione svolge i suoi lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici che garantiscano il lavoro collegiale.

#### **Art. 8**

#### **Esito della procedura selettiva**

1. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore o delibera che nessuno dei candidati è idoneo. La Commissione può altresì rendere pubblica una graduatoria.

2. La procedura di selezione dovrà concludersi entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.

Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni.



Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le indicazioni di cui all'art. 6.

3. Gli atti delle Commissioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Presidente del Consiglio di amministrazione dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito internet dell'Università.

#### **Art. 8-bis**

### **Procedura di valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010**

1. Entro il termine indicato dall'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo può attivare la procedura valutativa ivi prevista per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la LUMSA, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge, rispettivamente nei ruoli di professori di prima fascia e professori di seconda fascia con le modalità di seguito indicate:

- ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, sentito il Senato accademico, la copertura di posti di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010;

- la delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà esplicitare il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto vacante.

2. La deliberazione della vacanza del posto da coprire mediante procedura valutativa dei professori di prima e di seconda fascia è adottata con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Consiglio di amministrazione decide anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, dello Statuto, sulla base della disponibilità finanziaria, dei requisiti qualitativi di docenza e delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo ovvero relative ai requisiti di docenza.

4. La procedura di valutazione è effettuata dalla Commissione per il reclutamento ed il merito di cui all'art. 28, comma 2, dello Statuto, così come precisata nell'art. 6 del presente regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

#### **Art. 9** **Nomina**

La chiamata del o dei vincitori è disposta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Rettore con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero, in caso di comprovata necessità ed urgenza, da una data anteriore stabilita dallo stesso Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 10**



### **Chiamate dirette e per chiara fama**

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, l'Università può formulare al Ministro dell'università e della ricerca la proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore di I fascia o di professore di II fascia di:
  - a) di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca;
  - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio l'Università può altresì procedere alla chiamata diretta nel ruolo di professore di I fascia di studiosi di chiara fama.
3. Di norma entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal Ministero dell'università e della ricerca, i Dipartimenti possono proporre al Consiglio di amministrazione ed al Senato accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta.
4. La proposta di chiamata diretta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento e deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:
  - *curriculum vitae et studiorum* dello studioso destinatario della proposta di chiamata;
  - indicazione del ruolo e del SC e dell'SSD per il quale il candidato viene proposto;
  - la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, del possesso da parte dello studioso candidato alla chiamata diretta o per chiara fama dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla normativa in materia, con specifico riguardo al superamento delle soglie definite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) per il conseguimento dell'ASN in relazione alla fascia di riferimento;
  - la tipologia di chiamata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche;
5. Il Rettore, previo parere favorevole del Senato accademico, per gli aspetti scientifici, e approvazione del Consiglio di amministrazione, formula specifica richiesta di nulla-osta al Ministero dell'università e della ricerca. In caso di parere favorevole da parte del Ministero, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del professore nella fascia di spettanza e, con separato provvedimento, determina la relativa classe di stipendio sulla base della anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
6. I vincitori degli specifici programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, identificati, di norma entro il 30 di aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal Ministero dell'università e della ricerca, possono proporre al Rettore l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi anche di eventuali cofinanziamenti, oltre che di risorse rientranti nei progetti di ricerca di cui sono Principal Investigators (PI). Ciascuna proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare con specifico riguardo alla riconducibilità del programma di ricerca alle tipologie per le quali è ammessa la chiamata diretta, nonché l'indicazione del Dipartimento presso il quale il PI del progetto svolge la propria attività. Il Rettore, sentito il Senato accademico per quanto di competenza e previa approvazione del Consiglio di amministrazione, formula specifica richiesta di nulla-osta al Ministro dell'università e della ricerca.



In caso di parere favorevole da parte del Ministero, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del vincitore del programma di ricerca a professore nella fascia di spettanza e, con separato provvedimento, definisce la relativa classe di stipendio sulla base della anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

### **Art. 11**

#### **Professori straordinari a tempo determinato**

1. Sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, l'Università può conferire, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti e per un periodo non superiori a sei anni, incarichi di professore straordinario a tempo determinato, a soggetti che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

L'incarico è conferito su proposta del Rettore dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.